



# COMUNE DI LEONFORTE

Provincia di Enna

Reg. Gen.le n. 282 del 04 MAG. 2015

**OGGETTO:** Approvazione piano di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Leonforte ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 - Integrazione

## IL SINDACO

Richiamata la propria determinazione n. 223 del 30/03/2015 con la quale veniva approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Leonforte ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014;

**Che** dopo una più attenta ricognizione e verifica operata tra i vari settori dell'ente, è stato riscontrato che questo ente è socio della società consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina", giusta deliberazione di C.C. n. 119 del 28/11/2011;

**Che** ai sensi del comma 611 dell'art.1 della Legge n. 190/2014, questo ente è tenuto ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

**Che**, pertanto, occorre integrare il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Leonforte, inserendo anche la società consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina";

Visto lo Statuto Comunale;

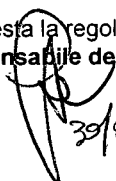
Vista la legge n. 190/2014;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

1. **Modificare** la propria determinazione prot. n. 223 del 30/03/2015 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, inserendo in esso anche la società consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Dare atto** che il presente decreto costituisce proposta per il Consiglio Comunale che, dovrà prendere atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate, e/o eventualmente integrarlo, ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991;
3. **Trasmettere**, ex c. 612 art 1 L 190/14, il presente decreto con l'allegato piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare lo stesso sul sito internet del Comune, all'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Si attesta la regolarità contabile.  
Il Responsabile del servizio Finanziario

  
30/04/2015

IL SINDACO  
Francesco Sinatra





# **COMUNE DI LEONFORTE**

**Provincia di Enna**

## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE SINDACALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## 1. Premessa

L'avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali è avvenuto in base alla disposizione contenuta nell'ad 23 D.L. 66/14 integrato dalla L 89/14 di conversione del decreto. Queste disposizioni hanno, infatti, attribuito al Commissario per la spending review l'obbligo di predisporre un piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni al fine del contenimento della spesa e della loro valorizzazione industriale.

Il piano doveva individuare specifiche misure: per la trasformazione o fusione degli organismi partecipati in base all'attività o alle dimensioni; l'efficientamento della gestione; la cessione del ramo d'azienda o di personale ad altre società. Il piano doveva essere reso operativo e vincolante per gli enti locali anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita.

Dopo il "*Piano Cottarelli*", documento pubblicato il 7 agosto 2014, con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review*, effettua un'analisi efficace dell'attuale situazione del variegato mondo delle partecipate, ed auspica la drastica riduzione delle società partecipate, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014, art 1 c. 609 - 616) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" da adottare entro il 31.03.2015 che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Utili indicazioni per la redazione del piano di razionalizzazione, secondo quanto dettato dalla L 190/14, derivano, quindi, dal programma adottato dal Commissario alla spending review, che formula spunti concreti per l'attivazione di misure di razionalizzazione, per efficientare il sistema, semplificarlo, aumentarne la trasparenza ed il controllo da parte dei cittadini, contenerne i costi di amministrazione.

In realtà, già con la L 244/07 art 3 c. 27 – 29, i comuni dovevano entro il 31.12.2010 analizzare, mediante delibera di Consiglio Comunale, la situazione delle proprie partecipazioni e valutarne in stretta correlazione con le proprie finalità istituzionali il mantenimento. Una analoga valutazione andava poi ripetuta in occasione della scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed ad ogni nuova acquisizione di partecipazioni.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle

amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Tale disposizione, che introduce l'obbligo di adottare il piano di razionalizzazione, prevede che tale documento sia corredato da un'apposita relazione tecnica.

Rispetto a tali indicazioni, il presente piano si struttura, quindi, nei seguenti punti:

- quadro normativo di riferimento, che presenta una panoramica complessiva delle disposizioni che concernono i rapporti tra enti locali ed organismi partecipati, nonché le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- presentazione delle società partecipate dal Comune di Leonforte, che ricomprende l'elenco degli organismi partecipati, le finalità istituzionali statutarie, le caratteristiche operative ed economico patrimoniali;
- individuazione delle misure di razionalizzazione, sezione nella quale si dovrà esplicitare gli obiettivi che l'organo di vertice si prefigge di raggiungere, le singole motivazioni rapportate con i criteri fissati dalla Legge 190/14 e con le caratteristiche degli organismi partecipati, l'arco temporale di realizzazione degli obiettivi, che riguarda il 2015, con rendiconto entro il 31.03.2016, ma, trattandosi di temi strategici che riguardano anche la gestione di servizi pubblici locali, può anche prevedere un orizzonte più ampio.

I tre aspetti, di cui sopra, combinati tra di loro, rappresentano la relazione tecnica di accompagnamento al Piano di razionalizzazione prevista dal legislatore.

## **2. Procedure per l'adozione del piano**

Il comma 612 dell'art 1 della legge 190/2014, indica quale organo competente alla definizione ed approvazione del piano di razionalizzazione gli organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*; tale impostazione attribuisce certamente un taglio esecutivo al documento in oggetto; tuttavia i temi che il Piano deve affrontare, afferiscono, sicuramente, a decisioni di competenza dell'organo di indirizzo politico di massima rappresentanza dell'amministrazione che è il Consiglio Comunale.

In tal senso è utile, altresì, richiamare l'ad 42 comma 2 lett e) del D.Lgs. 267/00 che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di atti fondamentali riguardanti: *"l'organizzazione dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*. Si ritiene, quindi, ragionevole ed opportuno che il piano di razionalizzazione, ancorché definito ed approvato dall'organo politico di vertice, che per il Comune è il Sindaco, venga trasmesso al Consiglio Comunale che potrà prendere atto del suddetto Piano e/o eventualmente integrarlo.

Il piano di razionalizzazione, una volta adottato, ex c. 612 art 1 L 190/14, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

### 3. Quadro normativo di riferimento

Come precisato in premessa, la legge di stabilità 2015, L 190/14 art 1 c 612, prevede per i Comuni la predisposizione del piano di razionalizzazione ed individua nel Sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale di documenti che attengono alla sfera decisionale del Consiglio, nel rispetto della lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, la deliberazione consiliare di approvazione del piano potrà essere assunta "*su proposta*" proprio del Sindaco, nel caso concreto del Comune di Leonforte del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco.

Il successivo c 614 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, i Comuni, soci di organismi partecipati, sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'ad 1 c. da 563 a 568 della L 147/13 in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di dismissione, scioglimento ed alienazione delle quote societarie possedute.

Nello specifico tali disposizioni, in tema di riorganizzazione del personale, prevedono che le società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, possono, mediante accordi tra di esse, e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.

Per la realizzazione di tali processi di mobilità la norma richiede, in particolare, un accordo tra le società, la previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria, la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale, la mancanza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Non è, invece, richiesto il consenso dei lavoratori interessati. La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere applicata in via ordinaria, per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalla società, anche come soluzione all'eccessiva incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, o su richiesta del Comune partecipante, il quale ex art 1 c 565 e 564 L 147/13, è tenuto ad adottare in relazione ad esigenze di riorganizzazione di funzioni e servizi esternalizzati nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico finanziario, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di personale da parte delle società, l'acquisizione di personale mediante procedure di mobilità ex co. 563. Nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, le procedure di mobilità possono, anche svolgersi tra società dello stesso tipo anche operanti fuori dal territorio regionale, non tra società e pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo,

anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, gli atti conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate sono esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro si applicano in misura fissa. Ai sensi del co. 568-bis, infatti, le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il co. 568 bis prevede la possibilità alternativa per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una gara ad evidenza pubblica, a doppio oggetto, che riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato, detentore di una quota di almeno il 30%, deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Il comma 613 della legge di stabilità '15, precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

L'obbligo di predisporre il piano di razionalizzazione prende, quindi l'avvio dall'ad 23 del DL 66/14, che dava mandato al Commissario per la spending review, poi tradotte in specifiche indicazioni vincolanti nella L-190/14. Tale disposizione, infatti, detta i criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Le disposizioni di cui ai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, come detto

sopra, richiedevano una delibera di ricognizione da adottare da parte del Consiglio Comunale entro il 31.12.2010 per autorizzare il mantenimento delle società in essere nonché, di volta in volta, per l'acquisto di nuove partecipazioni con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La valutazione da fare per il mantenimento delle partecipazioni in essere, oltre che alla necessaria correlazione con le finalità istituzionali del Comune, richiede un obbligatorio confronto della partecipazione detenuta nella società con alternative di mercato. Valutare cioè se le attività ed i servizi gestiti dalla società potrebbero risultare più competitivi ed economicamente più vantaggiose se gestite con altre alternative di mercato.

A tal proposito la giurisprudenza contabile ( tra le varie pronunce si veda la delib della Corte dei Conti Lombardia nr 86/13 sez Controllo) ritiene che la valutazione che il Consiglio Comunale deve fare, analizzando le proprie partecipazioni, deve riguardare: l'oggetto sociale effettivo e non solo quello statutario; la natura dei servizi offerti e la correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo alla società e gli ostacoli alla reinternalizzazione; la situazione economico patrimoniale della società, le eventuali perdite, anche alla luce del bilancio consolidato necessario a regime per l'armonizzazione contabile; la commistione nella partecipata tra servizi strumentali e servizi pubblici locali con distorsione alla libera concorrenza sul mercato, vietata ai sensi dell'art 13 del D.L. 223/06.

Ai sensi, inoltre dell'art 3 c. 28 L 244/07, al fine di evitare duplicazioni e nella considerazione del divieto per i Comuni di partecipare a più forme associative per gestire il medesimo servizio bisogna verificare che non vi siano duplicazioni di attività tra più società partecipate.

Il mantenimento degli organismi partecipati impone, comunque, il contenimento dei costi sia ai sensi dell'ad 1 c 611 lett e) L 190/14 ed ancor prima ex art 4 c 4 e 5 del DL 95/12 come modificato dalla lett a) c 1 art 16 DL 90/14. Tali misure prevedono che a decorrere dal 1.01.2015 il costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali non possa superare l'80% della analoga complessiva spesa sostenuta nel 2013. Il contenimento dei costi impone, altresì, una valutazione ed atti d'indirizzo per una razionalizzazione della spesa di personale, consulenze, acquisiti di beni e servizi con applicazione delle norme di contenimento della spesa vigenti per gli enti locali partecipanti.

#### **4 — Le partecipazioni dell'ente**

Il Comune di Leonforte partecipa al capitale delle seguenti società e o organismi partecipati:

1. Helsim Management e Sistemi per Enti Locali S.p.a. con una partecipazione azionaria di valore pari a 12.900,00 euro;
2. Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell' ATO nr 6 con una partecipazione azionaria per n. 10.460 azioni per un importo pari a € 10.460,00,;
3. Società Consortile Ato 5 in liquidazione con una quota del 4,07%;
4. Società Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione con una quota del 7,17%;
5. Siciliambiente srl in liquidazione con una quota dello 0,20%;
6. Società Consortile srl Rocca di Cerere con una quota del 2,5%;
7. Società consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina" con una quota del 6,01%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano di razionalizzazione.

### **III -11 Piano operativo di razionalizzazione**

1. **Società Helsim Management e Sistemi per Enti Locali S.p.a.** con sede in Via E. Amari, 8 - 90129 Palermo

La Società Helsim s.p.a. è partecipata dal Comune per un importo di € 12.900,00 per n. 2500 azioni ordinarie;

La Società è stata costituita il 07/05/1991 ed ha come oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi.

Tale società, come risulta da una visura effettuata presso la Camera di Commercio di Palermo, risulta essere inattiva oramai da più di dieci anni e non sono stati più rinnovati, a decorrere dai primi anni 2000 né il Consiglio di Amministrazione e né il Collegio dei Sindaci e pertanto, la partecipazione societaria di questo Ente in seno alla Helsim s.p.a. non è ritenuta più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

2. **Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'ATO nr 6** con sede in 94100 Enna

La Società per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'ATO nr 6 è partecipata dal Comune per n. 10.460 azioni per un importo pari a € 10.460,00.

La Società è stata costituita il 30/09/2013 con atto rep, n° 440 e trattasi di atto obbligatorio per legge a cui il Comune non può sottrarsi. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 26.09.2013, con i poteri di sostituzione di tutti gli organi del Comune, la D.ssa Daniela Siino, nominata con D.A. n. 1600/DAR del 25/09/2013, è stata autorizzata alla stipula dell'atto costitutivo della SRR Enna Provincia.

La Società svolge le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010.

La S.R.R. inoltre:

- a) è sentita ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8/4/2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti, nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010;
- c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, nel rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n. 9/2010;

- d) attività di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;
  - e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3° della L.R. n. 9/2010;
  - f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:
    - 1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
    - 2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
    - 3. campagne informative di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
  - g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2° della L.R. n. 9/2010;
  - h) indica un standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'art. 238 del D. L.vo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. n. 9/2010;
  - i) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'art. 15 della L.R. n. 9 dell'8/04/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;
  - l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. n. 9/2010.
- Pertanto, questa Amministrazione ritiene utile ed è obbligata per legge a mantenere la partecipazione societaria alla Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'ATO n. 6 di Enna.

### **3. Società Consortile Ato 5 in liquidazione con Sede in via Trieste 13 - 94100 Enna**

La società Consortile Ato 5 è partecipata dal Comune con una quota del 4,07%; la Società è stata costituita il 28/12/2001 con atto rep. 1992 e svolge attività di regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato.

La società, trattandosi di società in liquidazione, viene mantenuta sino alla sua definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione verrà cancellata dal registro delle imprese.

### **4. Società Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione con sede in Piazza Garibaldi, 1 - 94100 Enna.**

La società Ato EnnaEuno è partecipata dal Comune con una quota del 7,17%; la Società è stata costituita nel mese di dicembre 2002 sulla base della deliberazione del Commissario ad Acta n. 166 del 27/12/2002 e l'adesione a detta Società ha

costituito per l'Ente un obbligo di legge, con il compito di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti.

La società, trattandosi di società in liquidazione, viene mantenuta sino alla sua definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione verrà cancellata dal registro delle imprese.

5. **Siciliambiente srl in liquidazione** con sede in via Roma, 353 – 94100 Enna.

Siciliambiente srl è partecipata dal Comune con una quota dello 0,20%.

Ha come oggetto esclusivo lo svolgimento, in regime di affidamento diretto nell'ambito territoriale degli Enti Locali, e per conto degli stessi, delle attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La società, trattandosi di società in liquidazione, viene mantenuta sino alla sua definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione verrà cancellata dal registro delle imprese.

6. **Società Consortile srl Rocca di Cerere** con sede in Piazza Garibaldi, 1 – 94100 Enna.

La società Consortile Rocca di Cerere è partecipata dal Comune con una quota del 2,5%;

La società è stata costituita il 29/10/1998 con atto rep. n. 13974 e svolge attività di promuovere il territorio ennese sul piano turistico e sviluppare un coordinamento strategico nel più ampio contesto territoriale della Sicilia sud-orientale.

La Società nasce nel 1998 come G.A.L. (Gruppo di azione locale) per la realizzazione e la gestione, nella fascia sud-est della Provincia di Enna, del Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II.

La Società ha svolto il ruolo di soggetto gestore e attuatore dei Programmi di Iniziativa Comunitaria Leader II e Leader +.

Il Leader (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale) è un Programma di iniziativa Comunitaria teso a stimolare interventi innovativi per lo sviluppo rurale ed a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali. Leader costituisce, nel quadro dell'intervento comunitario in materia di sviluppo rurale, una notevole novità e rappresenta un importante strumento metodologico e formativo, poiché promuove lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori locali e della collettività, l'integrazione degli strumenti di intervento e la diffusione e attuazione di iniziative innovative e multisettoriali.

La Società attraverso la concertazione tra le parti sociali, soggetti pubblici e privati, nonché attraverso le varie forme di partenariato ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio economico e culturale del comprensorio della Provincia di Enna. La Società ha come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma organica, volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali, stimolando le capacità imprenditoriali del territorio e le iniziative pubbliche a sostegno, promuovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

Si dà atto che questo Comune, ha aderito al Bando del GAL Rocca di Cerere approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2012 in conformità con quanto previsto dalle disposizioni attuative della MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche di cui al DDG n° 82 del 14/02/2012 e a tal fine è stato predisposto un progetto per la Riqualificazione funzionale ex Edificio EAS in Laboratorio Culturale dell'importo complessivo di € 300.000,00.

Che in data 08/05/2013 il Gal. Rocca di Cerere di Enna ha emesso Atto di concessione n.3 con cui è stata finanziata la somma €. 300.000,00 per la riqualificazione funzionale dell'edificio di cui sopra.

Pertanto, questa Amministrazione ritiene utile mantenere la partecipazione societaria

alla Società Consortile s.r.l. Rocca di Cerere

**7. Società consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina" con sede in Piazza Garibaldi n. 2 – 94100 Enna**

La società Consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina", senza scopo di lucro, costituitasi il 16 Dicembre 2011 è partecipata dal Comune con una quota del 6,01% con una sottoscrizione di n. 55 quote sociali del valore nominale cadauna di € 100,00 per un partecipazione complessiva pari ad € 5.500,00, interamente versata all'atto della costituzione.

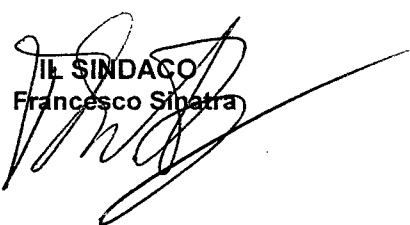
La società consortile a.r.l. "Dea di Morgantina", costituisce uno dei distretti turistici riconosciuti dalla Regione Siciliana, che intende promuovere nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo e il loro coordinamento con la programmazione regionale.

Il perseguimento delle finalità del distretto turistico Dea di Morgantina è inteso come strettamente funzionale al miglioramento delle condizioni di offerta turistica complessiva, di fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazione situati nel territorio dello stesso distretto, di cui fa parte anche il Comune di Leonforte.

La partecipazione del Comune di Leonforte in seno alla predetta società e la sua permanenza, è giustificata dalle possibilità di sviluppo turistico e di valorizzazione del proprio territorio.

Tali prospettive trovano giustificazione nell'avvio della procedura di gara riguardante l'attività per l'incremento dell'incoming turistico a carattere internazionale del distretto turistico Dea di Morgantina, progetto pari ad un importo di € 447.458,55 cofinanziato quanto ad € 423.692,67 con risorse a valere sul POR Sicilia FESR 2007/2013 Asse 3-linee di intervento 3.3.3. A – Attività C avente ad oggetto "Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali" e quanto ad € 23.765,88 con le risorse a carico del distretto turistico Dea di Morgantina.

Pertanto, questa Amministrazione ritiene utile mantenere la partecipazione societaria alla società consortile a.r.l. denominata "Distretto Turistico Dea di Morgantina"

  
IL SINDACO  
Francesco Sinatra